# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1366-A

# RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2002

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro della salute
e col Ministro per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1ª Commissione permanente	<b>»</b>	5
– della 5ª Commissione permanente	<b>»</b>	6
Disegno di legge	<b>»</b>	7

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Nel giugno 1990 veniva firmato a Roma l'Accordo tra il Governo italiano e l'OMS per l'istituzione di una unità del Centro Europeo per l'ambiente e la salute e il 1º marzo dell'anno successivo veniva sottoscritto anche il Protocollo aggiuntivo a detto accordo, entrambi ratificati dal Parlamento italiano con la legge 6 febbraio 1992, n. 197. L'Accordo del 1990 ha previsto fra l'altro l'istituzione di un Centro Europeo dell'Ambiente e la Sanità, al fine di rafforzare la collaborazione sugli aspetti sanitari della protezione ambientale, con particolare riguardo ai sistemi di informazione e ai meccanismi per lo scambio di esperienze e di studi coordinati. Il Centro avrebbe incluso tre unità, dislocate rispettivamente a Roma, Bilthoven (Olanda) e Copenaghen. Il Ministero della sanità, il Ministero dell'ambiente e l'OMS – Ufficio regionale per l'Europa concordarono quindi un progetto paneuropeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di cinque anni, contribuendo così a precisare la missione del Centro. Nel giugno 1994 la seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute, tenutasi ad Helsinki, sottolineò l'esigenza di un potenziamento del ruolo del Centro, in vista dell'avvio della collaborazione paneuropea per la messa in atto del piano d'azione appena richiamato. Con un accordo successivo tra il Governo italiano e l'OMS, fatto a Roma il 17 luglio 1995 e ratificato con legge 20 gennaio 1997, n. 18, l'Accordo del 1990 fu prorogato per sei anni, con alcune modifiche.

Il Governo italiano si impegnò, in particolare, a sostenere gli oneri relativi alla sistemazione logistica ed al funzionamento degli Uffici della Divisione di Roma del Centro Europeo di cui all'Accordo del 1990 sopra richiamato e, in particolare, a fornire all'OMS i fondi per la retribuzione del personale operante negli uffici del Centro Europeo di Roma.

Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno approvato il documento «Health 21:, salute per tutti nel XXI secolo», che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione Europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per raggiungere e conservare in Europa le migliori condizioni di salute possibili. Nel documento è previsto un programma di investimenti in salute che l'Ufficio Europeo OMS, in collaborazione con il Ministero della sanità e con la Regione Veneto, ha definito per promuovere la salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale ed umano. Si tratta di un programma triennale denominato «Iniziativa di Verona» valido per gli anni 1998-2000.

L'impegno di collaborazione tra il Governo italiano e l'OMS in attuazione delle finalità di «Health 21» prosegue e si consolida ora con l'istituzione di un Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con sede a Venezia, per un periodo di 10 anni. Il relativo Accordo, oggetto del presente esame, ai fini della ratifica, è stato concluso fra l'Ufficio Regionale Europeo OMS e il Governo italiano a Roma l'11 gennaio 2001 con l'obiettivo di rafforzare la loro reciproca collaborazione, estendendo al tema della promozione della salute le soluzioni organizzative già adottate in ambito di salute ambientale con il Centro Europeo OMS di Roma per l'ambiente e la salute. Il nuovo Ufficio così istituito costituirà parte integrante dell'Ufficio Regionale OMS ed avrà status e regolamento propri dell'OMS.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passando al contenuto dell'Accordo oggetto di ratifica, appare meritevole di specifica menzione innanzitutto l'articolo 1, che disciplina la struttura organizzativa dell'ufficio di Venezia che sarà parte integrante dell'OMS/EURO, indicando la durata iniziale della sua attività (10 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo), le dotazioni dell'organico del personale e l'istituzione presso lo stesso Ufficio di un Comitato scientifico consultivo con funzioni di consulenza e di verifica dei risultati conseguiti. L'articolo 2 disciplina l'attività dell'Ufficio, che sarà chiamato a fornire assistenza agli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale per favorire l'attuazione di strategie di investimenti in salute, secondo le indicazioni del documento «Health 21» e a svolgere programmi di informazione ed educazione alla salute, nonché di monitoraggio, fornitura di servizi ed assistenza tecnica e sviluppo di *partnership* fra i settori pubblico e privato. Quanto alle rimanenti parti dell'Accordo, va richiamato in particolare l'articolo 7, che definisce le modalità della collaborazione dell'Ufficio di Venezia ad attività di livello nazionale ed internazionale promosse dal Ministero della salute, in linea con le indicazioni del Piano sanitario nazionale.

Sulla base degli elementi testé esposti e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Forlani, relatore

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Basile)

4 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

11 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

#### XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo

annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.

#### Art. 4.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.